

**INTRASTAT 2010**  
**linee guide meglio definite**  
**su IVA ed Intrastat**  
nuova circolare Agenzia delle Entrate

*di Pierpaolo Bilotta*

Con la nuova circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, 14/E del 18 Marzo 2010, la quale ha per oggetto il *recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE e la disciplina del periodo transitorio in materia Intrastat.*

L’elemento di rilievo contenuto in tale direttiva è il riferimento alla presentazione dell’elenco riepilogativo del mese di Gennaio. La circolare rileva che il termine entro il quale presentare gli elenchi relativi al mese di Gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha stabilito tale termine.

Per tale motivo, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), i soggetti interessati dispongano di **60 giorni** dalla pubblicazione (avvenuta il 5 marzo 2010) in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010).

Pertanto, fino alla scadenza del 4 maggio 2010, non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010.

Con riguardo ai dati indicati negli stessi elenchi la circolare ricorda che gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati, senza sanzioni, nei termini indicati nella circolare del 17 febbraio 2010, n. 5, la quale recita: *"... non saranno irrogate sanzioni «in caso di violazioni concernenti la compilazione degli elenchi Intrastat, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali». A patto che le eventuali violazioni siano **sanate entro il 20 luglio 2010 attraverso elenchi "integrativi"...**"*. Chi gestisce solo servizi ed è sottoposto all'adempimento per la prima volta potrà depositare elenchi parziali salvo completarli entro il 20 luglio 2010. Sempre in materia di presentazione degli elenchi l'articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento **tramite la procedura EDI**; il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che *fino al 30 aprile 2010* tali elenchi possano essere presentati direttamente, in formato elettronico (**su floppy disk o altro dispositivo**) **accompagnato dal frontespizio cartaceo**, agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE in particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:

- 1 - gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le *prestazioni di servizio intracomunitarie*, per le quali il committente è debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 196 (prestazioni generiche);
- 2 - la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
  - è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
- 3 - gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga per via telematica (come specificato sopra)

Inoltre dal 2010 negli elenchi intrastat, nelle sezioni 1 e 2, vengono riepilogate, ai soli fini statistici, le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas.

Per le **lavorazioni** i soggetti mensili dovranno registrare l'operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi.

Tale modifiche hanno effetto, per tutte le operazioni intracomunitarie, a partire dal primo gennaio 2010, sono fatte salve tutte le operazioni antecedenti tale data.

Pertanto, a seguito di tali cambiamenti, il modello intrastat, si vede ampliato di altre due sezioni;

#### **Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi (*Intra quater e Intra quinquies*)**

- Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
- Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
- Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
- Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

Le motivazioni di tali modifiche sono da rilevare nel fatto che la Commissione Europea ha adottato il “pacchetto IVA 2010” con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti relativi alle operazioni intracomunitarie e di introdurre regole più efficaci ai fini della lotta alle frodi fiscali.

Il nuovo sistema consentirà alle Autorità degli Stati membri di effettuare un monitoraggio di tali operazioni in tempi molto rapidi, in considerazione anche dell'obbligo, la cui adozione è prevista nel corso del 2010, della loro segnalazione mediante gli elenchi Intrastat per via telematica. Le nuove regole si applicano nei 27 Stati che attualmente compongono l'Unione

Europea (**Membri fondatori:**(6) -1957 - Belgio - Francia - Germania - Italia - Lussemburgo - Olanda; **Allargamento:**(6+3) - 1973 - Danimarca - Irlanda - Regno Unito; **Allargamento:**(9+1) - 1981 - Grecia; **Allargamento:**(10+2) - 1986 - Portogallo - Spagna; **Allargamento:**(12+3) - 1995 - Austria - Finlandia - Svezia; **Allargamento:**(15+10) - 2004 - Cipro - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Rep. Ceca - Slovacchia - Slovenia - Ungheria; **Allargamento:**(25+2) - 2007 - Bulgaria - Romania)

*OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI DI  
SERVIZI INTRACOMUNITARIE.*

Le nuove regole sulla territorialità IVA delle prestazioni di servizi stabilite a livello europeo presentano importanti riflessi operativi anche in relazione agli adempimenti Intrastat. In linea di principio si è stabilito che l'applicazione dell'IVA deve avvenire nel luogo in cui è stabilito il committente, per quanto riguarda le operazioni fra soggetti passivi d'imposta (cosiddette operazioni B2B), questa rappresenta una delle fondamentali novità. Guardando al passato vediamo che il criterio utilizzato era, quello del luogo di utilizzazione del servizio, principio secondo cui si doveva tassare l'operazione nel luogo in cui veniva prestato il servizio. Tale criterio è stato successivamente abbandonato, difatti non era di facile applicazione, con la sesta direttiva del 1977, la quale adottò il criterio del luogo di stabilimento del prestatore quale

regola base per le prestazioni di servizi in genere. Alla luce delle ultime modifiche, è ben chiaro che anche tale regola è stata abbandonata. Per le prestazioni rese a soggetti privati (operazioni B2C), nulla è cambiato, esse sono tassate nel Paese del prestatore. Con riferimento ai controlli riguardanti l'adempimento IVA in ambito comunitario, le prestazioni "B2B" devono essere riepilogate ai fini Intrastat. Le prestazioni di servizi soggette all'obbligo Intrastat vanno ad aggiungersi, come anticipato, alle cessioni e agli acquisti di beni e a taluni movimenti di merci non traslativi della proprietà.

Tale nuovo obbligo comporterà un notevole aumento dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi in ambito UE, poiché esso riguarda anche i professionisti che effettuano solo prestazioni di servizi. Si pensi, ad esempio, ai consulenti in materia legale, di engineering, fiscale, ecc. Le tabelle seguenti riassumono le prestazioni il cui regime d'imposizione è stato modificato a partire dal primo gennaio 2010:

<b>Prestazioni tra imprese sottoposte ad IVA</b>	
<b>Tipo di prestazione</b>	<b>Nuovo regime</b>
Prestazione di servizi intermediari	Paese del cliente
Trasporto non intracomunitario di beni	Paese del cliente
Trasporto intracomunitario di beni	Paese del cliente



<b>Prestazioni tra imprese sottoposte ad IVA</b>	
<b>Tipo di prestazione</b>	<b>Nuovo regime</b>
Intermediario nell'ambito di trasporto intracomunitario di beni	Paese del cliente
Intermediario nell'ambito di una prestazione accessoria al trasporto intracomunitario di beni	Paese del cliente
Prestazioni di servizi accessori al trasporto (carico, scarico, movimentazione)	Paese del cliente
Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di divertimento e simili	A partire dal 01/01/2011 1.tasse d'accesso: paese dove la manifestazione si svolge 2.servizi di organizzazione: paese del cliente
Locazione di mezzi di trasporto a breve termine (90 giorni per il trasporto marittimo e 30 giorni per gli altri)	Paese dove il mezzo di trasporto é messo a disposizione del cliente
Locazione di mezzi di trasporto a lunga durata	Paese del cliente
Perizie e lavori su beni mobili corporali	Paese del cliente

**Prestazioni tra imprese sottoposte ad IVA**

<b>Tipo di prestazione</b>	<b>Nuovo regime</b>
Ristoranti e ristorazione a bordo di nave, treno o aereo in Europa	Paese del cliente

**Prestazioni per clienti non sottoposti ad IVA**

<b>Tipo di prestazione</b>	<b>Nuovo regime</b>
Intermediario nell'ambito di trasporto intracomunitario di beni	Paese dove ha luogo l'operazione principale
Intermediario nell'ambito di prestazione accessoria al trasporto intracomunitario di beni	Paese dove ha luogo l'operazione principale
Ristorante e prestazioni di ristorazione oltre quelle effettuate in nave, aereo o treno nell'UE	Paese di partenza
Prestazione di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di divertimento e simili	A partire dal 01/01/2011: Paese dove si svolge la manifestazione
Locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine	A partire dal 01/01/2013: Paese del cliente
Locazioni di mezzi di trasporto a breve	Paese dove il mezzo di trasporto è



Prestazioni per clienti non sottoposti ad IVA	
Tipo di prestazione	Nuovo regime
termine (90 giorni per il trasporto marittimo e 30 giorni per gli altri)	messo a disposizione del cliente
Prestazioni di servizi di telecomunicazione, radio, televisione fornite per via elettronica	A partire del 01/01/2015: Paese del cliente (ma istituzione di uno sportello unico per il pagamento dell'IVA )

### Dati da indicare nel nuovo modello Intra-Servizi.

Anzitutto va detto che le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno solo valenza fiscale. I dati da indicare sono:

*Lato servizi resi;* Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente; Codice identificativo dell'acquirente; Ammontare in euro del servizio reso; Numero fattura; Data fattura; Codice servizio; Modalità di erogazione; Modalità di incasso; Paese pagamento.

*Lato servizi ricevuti;* le informazioni sono identiche in più vi è solo la colonna: Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro).

Tra le varie informazioni il dato che può generare qualche problema, nella sua identificazione è il Codice Servizio. Esso è un il codice a 6 cifre che

identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività).

Il codice CPA è articolato in sei livelli: 21 *sezioni* identificate da una lettera (dalla A alla U); 88 *divisioni* identificate da un codice numerico di due cifre; 261 *gruppi* identificati da tre cifre; 575 *classi* identificate da quattro cifre; 1342 *categorie* identificate da cinque cifre; 3142 *sottocategorie* identificate da sei cifre. La difficoltà sta nel fatto che essendo molte le sottocategorie nelle quali potrebbe risultare potenzialmente classificabile un certo servizio, è opportuno documentarsi accuratamente consultando per l'appunto la tabella CPA 2008 pubblicata sul sito delle Dogane, settore Intrastat.

Altri elementi di novità portati con l'introduzione del modello intra. Servizi sono:

Modalità di erogazione del servizio (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene erogato il servizio:

I = Istantanea R = A più riprese

Modalità di incasso (colonna 10): va indicata la modalità di pagamento:

A = Accredito B = Bonifico X = Altro

Paese pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese dove viene effettuato il pagamento. Si precisa che per la Grecia va utilizzato il codice GR.

Per le modalità tecnica di emissione fattura per la prestazione di un servizio da parte di un operatore Italiano nei confronti di un operatore UE e la modalità di trattamento di una fattura ricevuta per la prestazioni di un servizio reso da un operatore non residenti, è da segnalare:

**Servizi resi da soggetti passivi italiani nei confronti di soggetti passivi residenti in uno Stato membro UE**

Dal 1° gennaio 2010 i **soggetti passivi italiani** sono obbligati, ai sensi del **nuovo art. 7-ter** del D.P.R. 633/1972, ad **emettere fattura senza applicazione dell'IVA** e con l'indicazione "*Operazione fuori campo di applicazione dell'IVA ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972*".

**Inversione contabile per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da non residenti.**

**(Servizi resi da soggetti passivi residenti in uno Stato membro UE nei confronti di soggetti passivi italiani)**

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 e recante l'attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, ha modificato - tra gli altri - l'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972.

La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 17, comporta - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato - che quest'ultimo assuma sempre la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*. Ciò anche nell'eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale, sempreché, ovviamente, l'operazione sia effettuata direttamente dal fornitore non residente e non da una sua stabile organizzazione in Italia. L'Agenzia evidenzia che, la modifica sopra esaminata si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diverse da quelle generiche, cui si applica il citato articolo, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 19 febbraio 2010, stante la situazione di incertezza dovuta alla sovrapposizione

tra la vecchia normativa e il richiamato articolo 5 del D.lgs. n. 18, la circolare afferma che:

- - hanno agito correttamente i cessionari o i committenti che, già dal 1° gennaio 2010 hanno assunto il ruolo di debitore d'imposta, anticipando le modifiche apportate dal medesimo decreto legislativo all'articolo 17 del d.P.R. n. 633;
  - - nel caso in cui, invece, l'imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente, ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina, i soggetti interessati non debbono comunque operare variazioni ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, inoltre, considerata la situazione di incertezza sopra evidenziata, l'Amministrazione finanziaria non irrogherà naturalmente sanzioni.
- . Per questi, quindi, non scatta la prevista sanzione (compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro).

### **Data e numero fattura**

Un altro chiarimento dato dalla circolare relativamente alle fatture ricevute riguarda il numero e la data della fattura.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto

all'autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nell'ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2.

### **PERIODICITÀ DEGLI ELENCHI**

Una delle principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda la periodicità di presentazione degli elenchi: essi vanno presentati con riferimento a periodi *trimestrali* o *mensili*, mentre la periodicità *annuale* non è più prevista. La periodicità di presentazione di un elenco è legato al superamento della nuova soglia, altra novità, di € 50.000,00. Tale soglie è fissa sia per le cessioni che per gli acquisti di beni e servizi, schematizzando:

#### **CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI:**

- mensili: cessioni di beni e servizi resi > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
- trimestrali: restanti soggetti.



#### ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI:

- mensili: acquisti di beni e servizi ricevuti > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
- trimestrali: restanti soggetti.

Qualora, nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di € 50.000,00, la periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento, specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi o dell'intero trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia. La periodicità di presentazione rimane mensile fino a che nel periodo di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia di € 50.000,00. In caso contrario si può passare alla periodicità trimestrale.

Es. gennaio 2010 (volume di € 30.000,00); febbraio 2010 (volume di € 40.000,00); in tal caso avendo superato la soglia di € 50.000,00 a febbraio 2010 si diventa operatori mensili da marzo 2010 e si dovrà presentare l'elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell'elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010.

Si precisa che il superamento o meno della soglia di € 50.000 si deve considerare distinto per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro.

E' quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.

### **Firma digitale**

Al fine di poter presentare gli elenchi per via telematica è necessario che i file predisposti per l'invio siano firmati digitalmente. Dal 2010 la firma digitale può essere rilasciata solo a persone fisiche (va indicato almeno un sottoscrittore nella domanda di adesione) e non più a persone giuridiche. Gli operatori economici possono utilizzare anche la firma digitale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) e dagli enti certificatori riconosciuti CNIPA(1). La firma digitale dell'Agenzia delle Dogane ha validità di tre anni dalla generazione, una volta scaduta va poi rinnovata con le stesse modalità con le quali è stata generata la prima volta.

30 marzo 2010

Pierpaolo Bilotta

### Nota

1) Actalis SpA; BNL Multiservizi SpA; Banca Intesa SpA; Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Banca di Roma SpA; CNIPA; Cedacri SpA; Cedacrinord SpA; Centro Tecnico per la RUPA; Comando C4 - IEW; Comando Trasmissioni e Informazioni Esercito; Consiglio Nazionale Forense; Consiglio Nazionale del Notariato; Consorzio Certicomm; ENEL IT SpA; Finital SpA; IT Telecom SpA; IT Telecom Srl; In.Te.S.A. SpA; Infocamere SC.p.A; Lombardia Integrata SpA; Postecom SpA; S.I.A. SpA; SOGEI SpA; SSB SpA; Sanpaolo IMI SpA; Saritel SpA; Trust Italia SpA.

Fonti

*Circolare 14/E del 18 Marzo 2010*

*Circolare 5/E del 17 Febbraio 2010*

*Il Sole 24 ore articolo del 23 Febbraio 2010*

*Nuovo Fisco oggi articolo del 18/03/2010*

*Dogane e Territorio*

[Il 9 aprile il dott. Sandro Cerato terrà una videoconferenza sulle Novità Intrastat 2010, per maggiori](#)

[infomazioni clicca qui](#)